



## **Scontrini fiscali per detrazione farmaci: legge 296/2006 (articolo 1 comma 28)**

L'articolo 1 comma 28 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (finanziaria 2007) ha modificato l'art. 10, comma 1, lett. B), e l'art. 15, comma 1, lett. C), del Tuir, concernenti rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità delle spese mediche.

In particolare ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2007, la detrazione o la deduzione delle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali è subordinata al possesso della relativa fattura o del c.d. "scontrino parlante" in cui **devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.**

Per quanto concerne la necessità di indicare la natura del prodotto acquistato si ritiene sufficiente che lo scontrino rechi la dizione generica di "farmaco" o "medicinale". Ciò vale ad escludere che la spesa sostenuta dal contribuente si riferisca a prodotti attinenti ad altre categorie merceologiche disponibili in farmacia.

Tuttavia, poiché la norma oltre all'indicazione della natura del bene richiede che lo scontrino indichi anche la qualità del prodotto si ritiene che debba essere riportata anche la specificazione del tipo di farmaco acquistato.

Tale requisito deve ritenersi soddisfatto qualora lo scontrino parlante rechi la denominazione del farmaco.

Lo Studio rimane a disposizione.

Cordiali saluti.

InterProfessionale